

Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale²

Ingresso

visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale³,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 1918⁴,

Art. 28a cpv. 2 Frase introduttiva
Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 106 cpv. 2
Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 116
Abrogato

1 ...
2 RS 311.0
3 RS 101
4 FF 1918 II 1

Art. 117

Omicidio
colposo

Chiunque per negligenza cagiona la morte di una persona è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 122

3. Lesioni
personali.
Lesioni
gravi

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,
chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con una pena detentiva superiore a due anni e sino a dieci anni.

Art. 123 n. 1 cma 2

Abrogato

Art. 125 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Art. 128^{bis}

Falso
allarme

Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 129

Esposizione
a pericolo
della vita
altrui

Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

Art. 133 cpv. 1

¹ Chiunque prende parte a una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Rappresen-
tazione di
atti di cruda
violenza

Art. 135

¹ Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia, rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito

- a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
- b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti reali di violenza verso fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque consuma oggetti o rappresentazioni di cui al capoverso 1 o, per assicurare il proprio consumo, commette un reato di cui al capoverso 1 è punito

- a. con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria;
- b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti reali di violenza verso fanciulli, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ L'autore che ha agito per fine di lucro è punito:

- a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
- b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti reali di violenza verso fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

⁴ Per i reati di cui al capoverso 3 con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

⁵ Gli oggetti sono confiscati.

Art. 139 n. 2 e 3

2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere del furto.

3. L'autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se ha perpetrato il furto come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa, per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

Art. 140 n. 1 cma 1, n. 2-4

1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito una pena detentiva da uno a dieci anni.

2. Abrogato

3. L'autore è punito con una pena detentiva superiore a due anni se per commettere la rapina ha fatto uso di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa, ha eseguito la rapina come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se l'autore ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.

Art. 143^{bis} 5

Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati

¹ Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 144 cpv. 3

³ Il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.

Art. 144^{bis} n. 1 cma 2 e n. 2 cma 2

1. ...

Il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni se l'autore ha causato un danno considerevole.

2. ...

Se l'autore ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

⁵ La disposizione tiene conto della modifica proposta dal Consiglio federale nel messaggio del 18 giugno 2010 concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità; FF **2010** 4119.

Art. 146 cpv. 2

² La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere della truffa.

Art. 147 cpv. 2

² La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere di tali operazioni.

Art. 148 cpv. 2

² La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere di tali operazioni.

Art. 150^{bis}

Abrogato

Art. 153

False comunicazioni alle autorità del registro di commercio

Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 155 n. 2

2. Se l'autore fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.

Art. 156 n. 2

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.

Art. 157 n. 2

2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'usura.

Art. 158 n. 1 cma 3

Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

Art. 160 n. 2

2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere della ricettazione.

Art. 168

Corruzione nell'esecuzione forzata

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell'adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l'adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto;
- b. concede o promette vantaggi particolari all'amministratore del fallimento, a un membro dell'amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni;
- c. si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.

Art. 171 cpv. 2 e art. 171^{bis}

Abrogati

Art. 172^{bis}

Cumulo di pena detentiva e pena pecuniaria

In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente una pena detentiva, il giudice può in ogni caso cumulare questa pena con una pena pecuniaria.

Art. 173 n. 5

5. Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 174 n. 2 e 3

2. Se l'autore ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

3. Se l'autore ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

Art. 177

Ingiuria

¹ Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una multa.

² Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena l'autore.

³ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 178

Abrogato

Art. 179

2. Delitti
contro la
sfera
personale
riservata.
Violazione
di segreti
privati

Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto,

chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll'apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 179^{ter}

Registra-
zione
clandestina
di conver-
sazioni

Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,

chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il comma 1,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 179^{quinqies} cpv. 2

² Le registrazioni di cui al capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini della raccolta delle prove. Le registrazioni non devono essere rese accessibili, trasmesse o rese note a terzi esterni.

Art. 179^{septies}

Abuso di
impianti di
telecomu-
nicazioni

Chiunque utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 179^{octies} cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 184

Circostanze
aggravanti

¹ Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore a un anno se l'autore ha cercato di ottenere un riscatto o se la privazione della libertà è durata più di dieci giorni.

² La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se l'autore ha trattato la vittima con crudeltà o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

Art. 186

Violazione
di domici-
lio

Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino recintati e attigui a una casa, o in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 187 n. 1 e 4

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,

induce una tale persona a un atto sessuale,

coinvolge una tale persona in un atto sessuale,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni.

4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

Art. 188

Atti sessua-
li con
persone
dipendenti

1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni,

chiunque induce una tale persona a un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni.

2. *Abrogato*

Art. 189 cpv. 1

¹ Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni.

Art. 191

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni.

Art. 192

Atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate

¹ Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni.

² *Abrogato*

Art. 193

Sfruttamento dello stato di bisogno

¹ Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni.

² *Abrogato*

Art. 195

3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione

Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenni, chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione,

chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione,

chiunque mantiene una persona nella prostituzione, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni.

Art. 197 n. 3, 3^{bis}, 3^{ter} (nuovo), 4, 4^{bis} (nuovo) e 5

3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia, rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, escrementi umani, atti violenti con adulti o atti sessuali fittizi con fanciulli, è punito

- a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
- b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3^{bis}. Chiunque consuma oggetti o rappresentazioni di cui al numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti con adulti o atti sessuali fittizi con fanciulli, o, per assicurare il proprio consumo, commette un reato di cui al numero 3 comma 1, è punito

- a. con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria;
- b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3^{ter}. Per i reati di cui ai numeri 3 e 3^{bis} gli oggetti sono confiscati.

4. Se l'autore ha agito per fine di lucro, è punito

- a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
- b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

4^{bis}. Per i reati di cui al numero 4 con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3^{bis} non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

Art. 200

6. Reato collettivo

Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice aumenta la pena. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È inoltre vincolato al massimo legale della specie di pena.

Art. 213

Abrogato

Art. 219 cpv. 2

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 221 cpv. 3

³ Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 222

Incendio
colposo

¹ Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui, pericolo per l'incolumità pubblica o per la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² *Abrogato*

Art. 223 n. 1 cma 2

1. ...

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 224 cpv. 2

² Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 225

Uso colposo di
materie
esplosive o
gas velenosi

¹ Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque, per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi

Art. 226

¹ Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati a uso delittuoso è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.

² Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati a uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

³ Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 226^{bis} cpv. 1

¹ Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 227 n. 1 cma 2

1. ...

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 228 n. 1

1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, segnatamente argini, dighe, traverse, chiuse, oppure opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 229 cpv. 1

¹ Chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 230 n. 1

1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gli infortuni che possono esser cagionati da macchine, oppure, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 231 n. 1 cma 1

1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Art. 232 n. 1

1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 233 n. 1

1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita o un germe pericoloso per l'agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 234 cpv. 1

¹ Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 235 n. 1 cma 2, n. 2

1. ...

Se l'autore fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 236 cpv. 1 e 2

¹ Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali o artificiali che egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 237 n. 1

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria e su rotaia e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, è pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.

Art. 238

Abrogato

Art. 239 titolo marginale e n. 2

2. La pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

*Concerne
soltanto il
testo
tedesco*

Art. 240

¹ È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque

- a. contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini;
- b. altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l'apparenza di un valore superiore.

² *Abrogato*

³ L'autore è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, è stato arrestato in Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punibile nello Stato in cui è stato compiuto.

Art. 241

Abrogato

Messa in circolazione di monete false	<i>Art. 242</i>
	<p>¹ Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.</p> <p>² <i>Abrogato</i></p>
Importazione, acquisto e deposito di monete false	<i>Art. 243 cpv. 2</i>
	<p>² La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.</p>
Falsificazione di valori di bollo ufficiali	<i>Art. 244</i>
	<p>¹ Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.</p> <p>² <i>Abrogato</i></p>
Falsificazione di valori di bollo ufficiali	<i>Art. 245</i>
	<p>1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati, contraffà o altera valori di bollo ufficiali, segnatamente francobolli o marche da bollo o da tassa,</p> <p>chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l'apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali,</p> <p>è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.</p> <p>L'autore è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è stato arrestato in Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punibile nello Stato in cui è stato compiuto.</p> <p>2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati o annullati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.</p>
Falsificazione di valori di bollo ufficiali	<i>Art. 246</i>
	<p>Chiunque, al fine di usarle come genuine o inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall'autorità a un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Amministrazione delle dogane,</p>

chiunque usa come genuini o inalterati segni di detto genere contraffatti o alterati,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 247 cpv. 2

Abrogato

Art. 250

Monete,
valori
ufficiali di
bollo e
marche
ufficiali
esteri

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca, valori ufficiali di bollo e marche ufficiali esteri.

Art. 251 n. 2

Abrogato

Art. 259

Pubblica
istigazione
a un crimine
o alla
violenza

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine o un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 260^{ter} n. 2

2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.

Art. 260^{quater}

Messa in
pericolo
della
sicurezza
pubblica
con armi

Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 263

Abrogato

Art. 266^{bis} cpv. 2

² Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore a un anno.

Rimozione di termini di confine pubblici	<p><i>Art. 268</i></p> <p>Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine o altro contrassegno del confine della Confederazione, d'un Cantone o d'un Comune è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.</p>
Offese agli emblemi svizzeri	<p><i>Art. 270</i></p> <p>Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da un'autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.</p>
	<p><i>Art. 275^{bis}, art. 275^{ter}, art. 276, art. 277 e art. 278</i></p> <p><i>Abrogati</i></p>
	<p><i>Art. 282 n. 2</i></p> <p>2. Se l'autore ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.</p>
Violazione del segreto del voto	<p><i>Art. 283</i></p> <p>Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.</p>
	<p><i>Art. 285 n. 2 cma 2</i></p> <p>2. ...</p> <p>I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.</p>
Impedimento di atti dell'autorità	<p><i>Art. 286</i></p> <p>Chiunque impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.</p>

Art. 292

Disobbedienza a decisioni dell'autorità

Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto minatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 293 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 294 titolo marginale

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 296

Oltraggio a uno Stato estero

Chiunque offende pubblicamente uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita in Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 297

Oltraggi a organizzazioni internazionali e sovranazionali

Chiunque offende pubblicamente un'istituzione internazionale o sovranazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 298

Offese agli emblemi di uno Stato estero

Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 303

Denuncia mendace

1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,

chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

Art. 304 n. 2

Abrogato

Art. 305 cpv. 1^{ter} (nuovo) e 2

^{1ter} L'autore è punito con la pena comminata per il reato preliminare, se questa è più mite.

² Se fra l'autore e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.

Art. 305^{bis} n. 2 cma 1

2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 360 aliquote giornaliera.

Art. 306 cpv. 2 e 3 (nuovo)

² Abrogato

³ Se la falsa dichiarazione concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 307 cpv. 2

Abrogato

Art. 308

Concerne soltanto il testo tedesco.

Attenuazione di pene

Art. 310 n. 2 cma 2

2. ...

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliera.

Art. 311 n. 1

1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assemano

per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento o altre persone incaricate della sorveglianza,

per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento o altre persone incaricate della sorveglianza a fare o a omettere un atto,

per evadere violentemente,

sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 317 n. 2

2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 318

Falso
certificato
medico

1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato a essere prodotto all'autorità o a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 319

Aiuto alla
evasione di
detenuti

Il funzionario che presta aiuto all'evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell'autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 320 n. 1 cma 1

1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di un'autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 321 n. 1 cma 1

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 321^{ter} cpv. 1, 2 e 4

¹ Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un'organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² *Concerne soltanto il testo francese.*

⁴ La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l'avente diritto.

Art. 322^{bis}

Mancata
opposizione
a una
pubblica-
zione
punibile

¹ Chiunque, in quanto responsabile giusta l'articolo 28 capoversi 2 e 3, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

² L'autore è punito con la pena comminata per il reato preliminare, se questa è più mite.

³ Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, il reato di cui al capoverso 1 è punibile solo se la querela è stata sporta.

Art. 325^{bis}, art. 326^{bis}, art. 328, art. 329, art. 330, art. 331 e art. 332
Abrogati

Art. 342 cpv. 1

¹ Se il reato è stato commesso all'estero o se non si può determinare il luogo in cui è stato commesso, sono competenti le autorità del luogo in cui dimora l'autore. Se l'autore non ha dimora in Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d'origine. Se l'autore non ha in Svizzera né dimora né luogo d'origine, sono competenti le autorità del luogo dove è stato arrestato.

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁶

Ingresso

visti gli articoli 60 e 123 della Costituzione federale⁷,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1918⁸,

Art. 60c cpv. 2

² *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 73 n. 1 e Ibis (nuovo)

1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona, danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio,

chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale.

Ibis. Chiunque per negligenza danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale.

Art. 76 n. 1 e I^{bis} (nuovo)

1. Chiunque si mette intenzionalmente nelle condizioni di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia,

chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

I^{bis}. Chiunque si mette per negligenza nelle condizioni di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.

6 RS 321.0
7 RS 101
8 FF 1918 II 241

Art. 77 n. 1

1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 80 n. 1 e 2

1. Chiunque, essendo in stato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è punito con una multa.

2. *Abrogato*

Art. 81 cpv. 3 terzo periodo

³ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 82 cpv. 4

⁴ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 83 cpv. 3

³ In servizio attivo il giudice può pronunciare una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 89 cpv. 1

¹ Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero diffondendo false notizie, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Art. 94 cpv. 3

³ Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l'arruolamento è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 101 cpv. 1 e 3

¹ Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

³ Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena l'autore.

Art. 103 n. 1

1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distruggere un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,

chiunque fa uso di tali ordini o istruzioni contraffatti o alterati,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 105 n. 2 cma 2

2. ...

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Art. 107

Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili

Chiunque contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,

chiunque contravviene agli ordini speciali o avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile,

è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare.

Art. 120

Omicidio colposo

Chiunque per negligenza cagiona la morte di una persona è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 121

2. Lesioni personali. Lesioni gravi

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,

chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,

chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona,

è punito con una pena detentiva superiore a due anni e sino a dieci anni.

Art. 124 n. 2 (nuovo)

2. Se la lesione è grave, l'autore è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 128 cpv. 1

¹ Chiunque prende parte a una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 129 cpv. 2 e 3 (nuovo)

2. Se l'autore ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o ha agito senza fine di lucro, la pena è la stessa.

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 131 n. 2 - 4

2. Abrogato

3. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere del furto.

4. L'autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se ha perpetrato il furto come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine,

per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa,

per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

Art. 132 n. 1 cma 1, n. 2 - 4

1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

2. Abrogato

3. L'autore è punito con una pena detentiva superiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine o,

per commettere la rapina ha fatto uso di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa,

per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se l'autore ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.

Art. 134 cpv. 3

³ Il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni se l'autore ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.

Art. 135 cpv. 2 e 4

² *Abrogato*

⁴ La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere della truffa.

Art. 137a n. 2

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.

Art. 137b n. 2

2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere della ricettazione.

Art. 139 n. 1 cma 1 e n. 2 cma 1

1. Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio e, approfittando in particolare del terrore della guerra, si appropria beni altrui o costringe una persona a consegnargli i detti beni o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

2. Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita o alla salute o l'ha resa in altro modo incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Art. 144 cpv. 2

Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

Art. 145 n. 6

6. *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 146 n. 2 e 3

2. Se l'autore ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliera.

3. Se l'autore ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

Art. 148 n. 1 cma 1 e 2, n. 2

1. Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una multa.

Se l'ingiuria è diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno o inferiore, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

2. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena l'autore.

Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

Art. 148b

Abrogato

Art. 151b

Circostanze
aggravanti

¹ Il sequestro di persona e il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore a un anno se l'autore ha cercato di ottenere un riscatto o se la privazione della libertà è durata più di dieci giorni.

² La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se l'autore ha trattato la vittima con crudeltà o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

Art. 152 cpv. 1

¹ Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino recintati e attigui a una casa, o in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 153 cpv. 1

¹ Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni.

Art. 155

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni.

Art. 156 n. 1 e 4

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,

induce una tale persona a un atto sessuale,

coinvolge una tale persona in un atto sessuale,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni.

4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

Art. 157

Abuso della posizione militare

Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa subire o compiere un atto sessuale a una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni.

Reato collettivo

Art. 159b

Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice aumenta la pena. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È inoltre vincolato al massimo legale della specie di pena.

Art. 160 cpv. 3

³ Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 161 n. 1 cma 2

1. ...

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 162 cpv. 2

² Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 163 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi

¹ Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque, per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 164

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi

¹ Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati a uso delittuoso è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.

² Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati a uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

³ Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 165 n. 1 cma 2

1. ...

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 166 n. 1

1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, segnatamente argini, dighe, traverse, chiuse, oppure opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 167 n. 1 cma 1

1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Art. 168 n. 1

1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 169 cpv. 1

¹ Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 169a

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria e su rotaia e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Perturbamento della circolazione pubblica

Se l'autore mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, è pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.

2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. Il numero 2 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.

Art. 170

Abrogato

Art. 171

Perturbamento di pubblici servizi

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,

chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 171a

Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine o un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 172 n. 2

2. Nei casi di esigua gravità si applica una pena disciplinare.

Art. 176 cpv. 1^{ter} (nuovo) e 3

^{1ter} L'autore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

³ Se fra l'autore e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.

Art. 177 n. 2 cma 2

2. ...

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Art. 178

Denuncia
mendace

1. Chiunque denuncia a un capo o a un'altra autorità militare o civile come colpevole di reato una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,

chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 179a

Attenua-
zione di
pene

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

² *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 220 n. 2 cma 2

2. ...

Concerne soltanto il testo tedesco.

3. Legge federale del 16 dicembre 2005⁹ sugli stranieri

Art. 116 cpv. 2

² Nei casi di lieve entità è pronunciata la multa.

⁹ RS 142.20

4. Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007¹⁰

Art. 23 cpv. 1 lett. k

Abrogata

5. Legge del 20 giugno 1997¹¹ sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Art. 33 rubrica e cpv. 2

Delitti e crimini

² Chi ha agito per negligenza è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.

Art. 34 cpv. 2

² *Abrogato*

6. Legge dell'8 ottobre 1982¹² sull'approvvigionamento economico del Paese

Ingresso

visti gli articoli 45, 46 capoverso 1, 102 e 147 della Costituzione federale¹³,

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 1981¹⁴,

Art. 42 cpv. 1, 3-5

¹ Chiunque, intenzionalmente e nonostante diffida, non adempia l'obbligo di costituire scorte obbligatorie giusta l'articolo 5 oppure una decisione relativa alla conclusione di un contratto per scorte obbligatorie ai sensi dell'articolo 8 capoverso 5 o al pagamento delle corrispondenti prestazioni finanziarie secondo l'articolo 8 capoverso 6, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹⁰ RS 312.0 (RU 2010 1881)

¹¹ RS 514.54

¹² RS 531

¹³ RS 101

¹⁴ FF 1981 III 349

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

⁴ È parimente punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente riduce il volume o altera la qualità dei beni che compongono una scorta obbligatoria stipulata per cui la Confederazione non ha prestato garanzia alcuna.

⁵ *Abrogato*

Art. 43 Violazione dell'obbligo di informare

¹ Chiunque, nonostante l'obbligo contrattuale, fornisce in rapporti scritti indicazioni non veritiere o incomplete è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Chiunque, nonostante diffida e comminatoria delle pene previste nel presente articolo, non ottempera all'obbligo di informare (art. 57 cpv. 1) è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

³ È punito con la multa chiunque non fornisce informazioni nonostante l'obbligo contrattuale.

Art. 45 cpv. 2

² La pena è però una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Art. 45a cpv. 1

¹ Chiunque acquisisce, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un atto punibile secondo la presente legge, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 45b n. 2 e 3

2. Chiunque contribuisce illecitamente a impedire l'esecuzione di un provvedimento adottato in virtù della presente legge o di disposizioni d'esecuzione fondate su di essa, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria

3. Se fra l'autore e la persona favoreggiata esistono relazioni strette, il giudice può attenuare la pena o prescindere da essa.

Art. 46 Divulgazione di voci false

¹ Chiunque, in periodo d'aggravamento della minaccia, esprime o divulga intenzionalmente affermazioni non veritiere o tendenziose riguardanti provvedimenti vigenti o imminenti nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese è punito con la multa.

² Se l'autore ha agito nell'intento di procurare a sé o a terzi profitti illeciti è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 47 cpv. 1, 4 e 5

¹ Chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni emanate in virtù degli articoli 27 e 28 è punito con una multa sino a 20 000 franchi.

⁴ Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con una multa.

⁵ L'azione penale e la pena si prescrivono in cinque anni.

Art. 48 Delitti e crimini contro provvedimenti in caso d'aggravamento della minaccia

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. viola le prescrizioni emanate in virtù degli articoli 23–25 ;
- b. nonostante comminatoria delle pene previste nel presente articolo, non si attiene a una decisione notificatagli o viola un contratto che ha concluso, se la decisione o il contratto si fondano sugli articoli 23-25 o su una disposizione emanata in virtù dei medesimi articoli.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

Art. 49 rubrica e cpv. 1

Applicabilità del diritto penale amministrativo

¹ *Abrogato*

7. Legge federale del 4 ottobre 1963¹⁵ sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi

Ingresso

visti gli articoli 81, 91, 122 e 123 della Costituzione federale¹⁶,

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1962¹⁷,

Art. 44

1. Danneggiamento di impianti di trasporti in condotta e perturbamento dell'esercizio

¹ Chiunque intenzionalmente guasta un impianto di trasporto in condotta e con ciò, in particolare cagionando un inquinamento o altro dannoso perturbamento delle acque aperte o del sottosuolo, mette scientemente in pericolo la vita o la salute delle persone o cosa altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

² Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo l'esercizio di un impianto di trasporto in condotta d'interesse pubblico è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, sempreché non sia applicabile il capoverso 1.

³ La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 45

2. Infrazioni della legge

¹ È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. dà informazioni inesatte o incomplete per ottenere un'approvazione dei piani;
- b. senz'esserne autorizzato, incomincia o prosegue la costruzione d'un impianto di trasporto in condotta oppure un'opera di cui all'articolo 28;
- c. senz'esserne autorizzato, imprende o prosegue l'esercizio d'un impianto di trasporto in condotta;
- d. non osserva le condizioni o gli oneri attenenti a un'approvazione dei piani, oppure l'obbligo di stipulare un'assicurazione o di fornire garanzie;
- e. cessando d'essere stagno un impianto di trasporto in condotta, non provvede immediatamente ai rimedi e agli avvisi previsti nell'articolo 32.

¹⁵ RS 746.1

¹⁶ RS 101

¹⁷ FF 1962 1365

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

³ La pena è una multa fino a 50 000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

⁴ Il Consiglio federale può comminare le stesse pene per le infrazioni delle disposizioni d'applicazione.

8. Legge federale del 23 settembre 1953¹⁸ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Ingresso

visti gli articoli 87, 122 e 123 della Costituzione federale¹⁹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 1952²⁰,

Art. 4 cpv. 4 e 5 (nuovo)

⁴ Fatta salva un'evidente violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU²¹, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

- a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; oppure
- b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

⁵ Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma ivi solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 128

Esposizione
a pericolo
delle navi

¹ È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria, chiunque espone scientemente a pericolo una nave svizzera o le persone a bordo in quanto intenzionalmente:

- a. deteriora, distrugge, rende inservibile o fa scomparire la nave, le sue parti costitutive o i suoi accessori, oppure i carburanti o i viveri a bordo;
- b. impedisce o intralcia il governo della nave oppure l'ordine o la vita a bordo.

¹⁸ RS 747.30

¹⁹ RS 101

²⁰ FF 1952 I 253 ediz. ted. 841 ediz. franc.

²¹ RS 0.101

² La pena è una pena detentiva non inferiore a un anno se il reato ha cagionato la perdita della nave o la morte di una persona e se l'autore poteva prevedere tale esito.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 129

Perturbamento della navigazione

¹ Il capitano o il componente dell'equipaggio di una nave svizzera che viola intenzionalmente le disposizioni legali o le regole riconosciute sulla condotta nautica della nave, oppure le altre prescrizioni svizzere o straniere in materia di navigazione e di polizia sul mare, e in tal modo espone scientemente a pericolo la sua o un'altra nave oppure le persone a bordo di tali navi, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² La pena è una pena detentiva non inferiore a un anno se il reato ha cagionato la perdita della sua o di un'altra nave o la morte di persone e se l'autore poteva prevedere tale esito.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 129a cpv. 1 e 2

¹ Chiunque viola le norme di convenzioni internazionali, della presente legge o delle sue ordinanze, immettendo o depositando in mare, da una nave svizzera, sostanze solide, liquide, gassose o radioattive, atte a inquinare il mare, i fondi marini o il loro sottosuolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 130

Violazione delle regole dell'arte nautica

Il capitano o il componente dell'equipaggio di una nave svizzera che viola le disposizioni legali o le regole riconosciute sulla condotta nautica della nave oppure le prescrizioni svizzere o straniere in materia di navigazione o di polizia sul mare è punito, per quanto il reato non sia perseguibile in virtù di un'altra disposizione legale, con la multa sino a 20 000 franchi.

Art. 131

Cattivo stato di navigabilità

¹ Il capitano che, intenzionalmente, prende il mare con una nave svizzera innavigabile, insufficientemente equipaggiata, armata o approvvigionata ed espone in tal modo a pericolo la nave o le persone a bordo è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² La pena è una pena detentiva non inferiore a un anno se il reato ha cagionato la perdita della nave o la morte di persone e se l'autore poteva prevedere tale esito.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 132

Violazione delle regole sulla navigabilità

Il capitano o l'armatore che fa prendere il mare a una nave svizzera innavigabile, insufficientemente equipaggiata, armata o approvvigionata è punito, in quanto il reato non sia perseguibile in virtù di un'altra disposizione legale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 133

Omissione di soccorso

¹ Il capitano di una nave svizzera che omette il prestare soccorso a un'altra nave o a persone in pericolo, benché possa farlo senza esporre a grave rischio la sua nave, l'equipaggio o i passeggeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 134

Abbandono della nave in pericolo

¹ Il capitano di una nave svizzera che non abbandona per ultimo la sua nave in pericolo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Il componente dell'equipaggio che abbandona una nave svizzera in pericolo senza l'autorizzazione del capitano è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 135 cpv. 1

¹ Il capitano di una nave svizzera che, intenzionalmente, non dirige o trascura il governo della nave posta sotto il suo comando è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 136 cpv. 1

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria:

- a. il capitano o l'ufficiale di una nave svizzera che abusa del suo diritto di dare ordini a un subordinato impartendogli ordini che non hanno relazione alcuna con il servizio a bordo;
- b. il capitano che oltrepassa il suo diritto d'infliggere pene disciplinari oppure ne abusa;

- c. chiunque, non avendo il potere di dare ordini o di punire a bordo, si arroga tale potere.

Art. 137 cpv. 1 e 2

¹ Il capitano o il membro dell'equipaggio di una nave svizzera che, in violazione del contratto di arruolamento, non si reca a bordo della nave ovvero l'abbandona dopo l'arruolamento, è punito, se dal fatto deriva un notevole ritardo nella partenza della nave o notevoli spese per evitare il ritardo, con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.

² Se più persone agiscono insieme, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 138 cpv. 1

¹ Il membro dell'equipaggio di una nave svizzera che abbandona il suo posto o si addormenta nell'esercizio di una mansione essenziale per la sicurezza della nave o della navigazione è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.

Art. 139

Ebbrezza

¹ Il capitano di una nave svizzera che per causa di ebbrezza o di intossicazione colposa si trova in uno stato tale da escludere o da notevolmente menomare la sua capacità a condurre la nave è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Il componente dell'equipaggio che nell'esercizio di una mansione essenziale per la sicurezza della nave o della navigazione si trova in uno stato d'ebbrezza o di intossicazione colposa è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria. Nei casi di minore importanza, il reato è punito disciplinarmente.

Art. 140 cpv. 1 e 3

¹ Il membro dell'equipaggio di una nave svizzera che disobbedisce a un ordine di un superiore concernente la direzione nautica o tecnica della nave oppure l'esecuzione di una pena disciplinare è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.

³ Se l'ordine era inteso a salvare la nave stessa, un'altra nave o persone in pericolo, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

Art. 141 cpv. 1

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. senza l'autorizzazione dell'armatore o del capitano, imbarca, possiede o dissimula a bordo di una nave svizzera degli oggetti, in particolare oggetti pericolosi o vietati;
- b. senza l'autorizzazione dell'armatore o del capitano, imbarca o nasconde persone a bordo di una nave svizzera.

Art. 142 cpv. 1 e 3

¹ Chiunque, all'insaputa dell'armatore o del capitano di una nave svizzera, si dà al contrabbando o commette altri atti illeciti, esponendo in tal modo l'armatore o il capitano al pericolo d'essere punito oppure di subire una perdita in seguito al sequestro della nave o del carico, a ritardo nella partenza o ad altre misure analoghe, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

³ Il capitano di una nave svizzera che commette tali reati all'insaputa dell'armatore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 143 cpv. 1 e 3

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria:

- a. chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera per una nave non iscritta nel registro del naviglio svizzero;
- b. il capitano di una nave svizzera che non inalbera in mare la bandiera svizzera o inalbera una bandiera straniera;
- c. chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera o un simbolo analogo per una nave di diporto non iscritta nel registro svizzero degli yacht;
- d. chiunque inalbera in mare una bandiera straniera o un simbolo straniero analogo per una nave di diporto iscritta nel registro svizzero degli yacht.

³ *Abrogato*

Frode nella
procedura
d'iscrizione

Art. 144

¹ Chiunque fornisce dichiarazioni contrarie alla verità o dissimula fatti essenziali nella procedura d'iscrizione di una nave nel registro del naviglio svizzero o nella procedura di ripristinamento delle condizioni legali per l'iscrizione in tale registro, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

² È punito con una multa sino a 50 000 franchi:

- a. il proprietario o l'armatore di una nave svizzera che non notifica all'autorità competente fatti nuovi tali da provocare la cancellazione della nave dal registro del naviglio svizzero o il ritiro dell'atto di nazionalità;
- b. il proprietario o il conduttore di una nave svizzera che concede in locazione o sublocazione la nave a un conduttore o a un subconduttore che non adempie le condizioni legali richieste da un armatore svizzero.

³ Chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni del Consiglio federale sull'iscrizione di navi di diporto in un registro svizzero e chiunque, per ottenere l'iscrizione di una nave di diporto, fornisce dichiarazioni contrarie alla verità o dissimula fatti essenziali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 145

Sottrazione
della nave,
violazione
di disposi-
zione della
autorità

¹ Chiunque sottrae una nave iscritta nel registro del naviglio svizzero al pignoramento, al sequestro, all'incanto, alla requisizione o all'espropriazione ordinate dall'autorità svizzera competente è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. È applicabile per analogia l'articolo 71 del Codice penale²². Il giudice può assegnare alle persone lese, su loro richiesta, l'importo della pena pecuniaria pagata dal condannato e l'importo pagato in sostituzione, mediante cessione allo Stato della parte corrispondente dei loro crediti.

² Il proprietario, l'armatore o il capitano di una nave svizzera che non osserva una misura presa dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 6 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ L'armatore, il vettore o il capitano che imbarca o trasporta a bordo di una nave svizzera merci vietate dal Consiglio federale è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se si tratta del trasporto vietato di materiale da guerra, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni; con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 146

Alienazione
illecita

Chiunque aliena a uno straniero una nave svizzera la cui cancellazione non è stata autorizzata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 147

Mancata
restituzione
dell'atto di
nazionalità

Chiunque contravviene all'obbligo che gli è imposto dalla legge di restituire l'atto di nazionalità o qualsiasi altro certificato concernente una nave svizzera è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 151

Violazione
delle
disposizioni
sul trasporto
dei
passeggeri

Il capitano o l'armatore di una nave svizzera che contravviene alle disposizioni della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione concernenti la sicurezza dei trasporti di passeggeri sul mare, l'armamento delle navi a ciò destinate, oppure il vitto o l'alloggio dei passeggeri è punito, se il reato non è perseguibile in virtù di un'altra disposizione legale, con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 153

Infrazioni
commesse
nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974²³ sul diritto penale amministrativo.

Art. 154

Estradizio-
ne

I reati per i quali la presente legge commina una pena detentiva della durata di un anno oppure una pena più grave danno luogo all'extradizione, ai sensi della legislazione svizzera sull'extradizione agli Stati stranieri.

Art. 157 cpv. 3

³ Se l'autore non è più al servizio di una nave svizzera, può essere pronunciata in luogo e vece degli arresti disciplinari una multa sino a 3000 franchi.

9. Legge federale del 21 dicembre 1948²⁴ sulla navigazione aerea

Art. 88

I. Delitti e
crimini
1. Divieto
di circola-
zione

¹ Chiunque, violando un divieto di circolazione emanato in virtù dell'articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha inoltre violato le prescrizioni dell'articolo 18 sull'obbligo di atterrare, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 89 cpv. 1-3

¹ Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescritti nell'articolo 59 è punito con una pena detentiva fino a cinque anni e con una pena pecuniaria.

² *Abrogato*

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 89a cpv. 1

¹ Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3. Pericoli
cagionati in
navigazione

Art. 90

¹ Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o membro dell'equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la vita o cose altrui di notevole valore a terra, è punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

4. Facoltà
menomate
dei membri
dell'equipa
ggio

Art. 90^{bis}

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. trovandosi sotto l'effetto di alcool, narcotici o sostanze psicotrope, svolge funzioni di membro dell'equipaggio;
- b. intenzionalmente, si oppone o si sottrae a un prelievo di sangue o a una visita medica completa, ordinati dall'autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo.

Art. 97 cpv. 4

⁴ È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale svizzero²⁵.

10. Legge federale del 30 aprile 1997²⁶ sulle telecomunicazioni

Ingresso

visto l'articolo 92 della Costituzione federale²⁷,

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996²⁸,

²⁵ RS 311.0

²⁶ RS 784.10

²⁷ RS 101

²⁸ FF 1996 III 1297

Art. 52a (nuovo) Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice

¹ Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l'elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

11. Legge federale dell'8 ottobre 2004²⁹ sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Art. 69 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3

Delitti e crimini

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti d'un reato più grave secondo il Codice penale³⁰, chiunque intenzionalmente:

² Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 70 cpv. 1 frase introduttiva, 1^{bis} (nuovo) e 4

¹ È punito con una multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:

^{1bis} Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 20 000 franchi.

⁴ *Abrogato*

12. Legge federale del 19 dicembre 2003³¹ concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali

Art. 24 Delitti e crimini

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

²⁹ RS 810.21

³⁰ RS 311.0

³¹ RS 810.31

- a. deriva cellule staminali embrionali da un embrione prodotto per scopi di ricerca, o il cui patrimonio genetico è stato modificato, o da un clone, una chimera, un ibrido o un partenote, oppure utilizza simili cellule staminali embrionali oppure importa o esporta un simile embrione o un clone, una chimera, un ibrido o un partenote (art. 3 cpv. 1);
- b. utilizza per scopi diversi dalla derivazione di cellule staminali embrionali oppure importa o esporta un embrione soprannumerario oppure deriva cellule staminali da un embrione soprannumerario dopo il settimo giorno del suo sviluppo oppure trasferisce in una donna un embrione soprannumerario utilizzato per la derivazione di cellule staminali (art. 3 cpv. 2).
- c. acquista o aliena dietro compenso embrioni soprannumerari o cellule staminali embrionali o utilizza embrioni soprannumerari o cellule staminali embrionali acquistati dietro compenso (art. 4);
- d. viola le prescrizioni sul consenso della coppia interessata (art. 5);
- e. svolge senza esserne autorizzato attività soggette ad autorizzazione (art. 7, 8, 10 e 15).

² *Abrogato*

³ Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

⁴ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 25 cpv. 1 frase introduttiva, 1^{bis} (nuovo) e 4

¹ È punito con una multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:

^{1bis} Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 20 000 franchi.

⁴ *Abrogato*

13. Legge federale del 3 ottobre 1951³² sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

Ingresso

visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale³³,

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1951³⁴,

Art. 19a n. 4

4. Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L'articolo 60 del Codice penale svizzero³⁵ è applicabile per analogia.

Art. 21 n. 2

2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a sei mesi o una pena pecuniaria.

14. Legge federale del 15 dicembre 2000³⁶ sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

Art. 49 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3 frase introduttiva, 4 e 5

Delitti e crimini

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria il fabbricante che intenzionalmente:

² *Abrogato*

³ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

⁴ Qualora risulti un grave pericolo per gli esseri umani la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria.

⁵ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 50 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 3, 5 e 6

¹ È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente,:

³ Sempre che non sia stato commesso un reato di cui al capoverso 1 o all'articolo 49, per infrazioni di sue prescrizioni esecutive il Consiglio federale può comminare:

- a. una multa fino a 20 000 franchi se il reato è intenzionale;
- b. una multa se il colpevole ha agito per negligenza.

⁵ *Abrogato*

⁶ L'azione penale e la pena si prescrivono in cinque anni.

32 RS 812.121

33 RS 101

34 FF 1951 I 829 ediz. ted. 841 ediz. franc.

35 RS 311.0

36 RS 813.1

15. Legge federale del 22 marzo 1991³⁷ sulla radioprotezione

Ingresso

visti gli articoli 64, 74, 118, 122 e 123 della Costituzione federale³⁸,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1988³⁹,

Art. 43 cpv. 1 e 2

¹ Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, con l'intenzione di nuocere alla sua salute, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Art. 44 cpv. 1 frase introduttiva e 1^{bis}

¹ È punito con una multa chiunque intenzionalmente:

^{1bis} Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare sino a 5 000 franchi.

16. Legge federale del 18 dicembre 1998⁴⁰ sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco

Ingresso

visto l'articolo 106 della Costituzione federale⁴¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1997⁴²,

³⁷ RS 814.50

³⁸ RS 101

³⁹ FF 1988 II 141

⁴⁰ RS 935.52

⁴¹ RS 101

⁴² FF 1997 III 129

Art. 55 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e 2

Delitti e crimini

¹ È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

² Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 56 cpv. 1 frase introduttiva

¹ È punito con una multa fino a 500 000 franchi chiunque:

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

